COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

P. IVA e Codice fiscale: 00575910872

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Regolamento, che si compone di n. 160 articoli:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06/03/2002 con atto n. 26 e modificato con successivo atto n. 63 dell'11/07/2002

2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio N. 413 dal 05/05/2002 al 19/05/2002 e come integrato al N. 798 dal 01/09/2002 al 15/09/2002.

3. E' stato esaminato dal Co.Re.Co. Sez. Centrale nella seduta del ////////////

   E' divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 18, 6° comma, L.R. 44/91 il 15/10/2002

4. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alle modifiche approvate con atto C.C. n. 63/2002 per quindici giorni consecutivi dal 16/09/2002 al 30/09/2002 ALBO n. 855

5. E' entrato in vigore il 16/10/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Albo n. 855
DAL 16/09/02
AL 30/09/02

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285; come modificato dalla Legge 29 dicembre 1993, n.578 e dal D.M. Sanità 22.08.1994, n.582

INDICE

TITOLO 1°	: NORME PRELIMINARI	PAG.2
TITOLO 2°	: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	PAG.2
TITOLO 3°	: RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE	PAG.4
TITOLO 4°	: PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	PAG.5
TITOLO 5°	: DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	PAG.6
TITOLO 6°	: TIPO DI FERETRO	PAG.6
TITOLO 7°	: TRASPORTO DEI CADAVERI	PAG.7
TITOLO 8°	: ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE	PAG.10
TITOLO 9°	: RISCONTRO DIAGNOSTICO	PAG.12
TITOLO 10°	: RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	PAG.13
TITOLO 11°	: PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	PAG.13
TITOLO 12°	: AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI	PAG.14
TITOLO 13°	: CAMERA MORTUARIA	PAG.14
TITOLO 14°	: SALA AUTOPSIE	PAG.15
TITOLO 15°	: OSSARIO COMUNE	PAG.16
TITOLO 16°	: FOSSE PER INUMAZIONE	PAG.17
TITOLO 17°	: OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA	PAG.17
TITOLO 18°	: TUMULAZIONE	PAG.19
TITOLO 19°	: CREMAZIONE	PAG.20
TITOLO 20°	: CINERARIO COMUNE	PAG.21
TITOLO 21°	: ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	PAG.22
TITOLO 22°	: DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO	PAG.24
TITOLO 23°	: CUSTODE NECROFORO E RISPETTIVE ATTRIBUZIONI	PAG.24
TITOLO 24°	: DIRITTO D'USO - ESTENSIONE DIRITTO D'USO	PAG.26
TITOLO 25°	: SEPOLTURE PRIVATE	PAG.27
TITOLO 26°	: DISCIPLINA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO CIMITERIALE E PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI FUNEBRI	PAG.29
TITOLO 27°	: REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO	PAG.31
TITOLO 28°	: POLIZIA INTERNA CIMITERO	PAG.31
TITOLO 29°	: PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	PAG.33
TITOLO 30°	: SANZIONI	PAG.33
TITOLO 31°	: DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	PAG.34
TITOLO 32°	: DISCIPLINA PROCEDIMENTO TECNICO PER LE COSTRUZIONI NELLE AREE CIMITERIALI	PAG.34
TITOLO 33°	: NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	PAG.36
TITOLO 34°	: RETROCESSIONE DI AREE E DI LOCULI AL COMUNE	PAG.37
TITOLO 35°	: GIARDINAGGIO E NETTEZZA	PAG.37
TITOLO 36°	: ORDINAMENTO DEL CIMITERO	PAG.37
TITOLO 37°	: PRINCIPI PER L'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE CIMITERIALI	P[illegible]
TITOLO 38°	: ESECUTIVITA'	

COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA
REP. N. 855
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
DAL 16-09-02 AL 30-09-02
L'UFFICIALE NOTIFICATORE

TITOLO 1° - NORME PRELIMINARI

ART. 1

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.7.1934 n. 1265) e al D.P.R 10.9.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli alla salute che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costituzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
L'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria è determinata, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla vigente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della legge 8.6.90, n.142, quale modificato dall'art. 6 della L 15.5.1997, n. 127 così come recepita con L.R. 23/98.
Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal regolamento spettano ai dirigenti, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, così come previsto dalla legge in vigore.
Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al proprio servizio e per mezzo di strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX , libro IV del Codice Civile, salvo ogni ulteriore eventuale rilevanza di carattere penale.

TITOLO 2° - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3

La denuncia di morte deve essere fatta all'Ufficio di Stato Civile il più presto possibile e comunque non oltre 24 ore dal presunto decesso.
L'obbligo di denuncia compete ai capi di famiglia, istituti, ospedali, ovvero ai capi di altre collettività.
In caso di assenza o mancanza di parenti, l'obbligo compete al medico ovvero a chiunque abbia assistito al decesso.

Nella denuncia devono essere indicate: il sesso, l'età, lo stato civile, l'attività, il domicilio, la paternità, la maternità, la cittadinanza e ogni altra notizia prevista nell'apposita scheda di morte stabilita dall'Istituto Centrale di Statistica.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
Inoltre, nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 4

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) La visita necroscopica;
b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.23;
d) L'uso delle celle frigorifere comunali;
e) Il trasporto funebre nell'ambito del Comune degli indigenti (dichiarati tali dagli organi competenti), quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.23;
f) L'inumazione in campo comune;
g) La cremazione;
h) La deposizione delle ossa in ossario comune;
i) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
l) Il feretro delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
Lo stato di indigenza o di bisogno viene stabilito previo accertamento da parte della Polizia Municipale.

ART. 5

Nel caso di decesso di persona priva di assistenza, chiunque ne abbia notizia deve darne immediata comunicazione all'Autorità comunale.
a) I medici devono denunciare al Comune la causa che ha determinato la morte dei loro assistiti.
b) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte compete al medico necroscopo.
c) Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. n.185 del 13.12.1964.
d) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Il risultati sia dell'autopsia che dei riscontri diagnostici devono essere comunicati all'Autorità comunale per eventuali rettifiche sulla scheda di morte.
e) Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 6

Nel caso di morte per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (D.M. del 15.12.1990) o quando il cadavere sia portatore di radioattività di entità tale da poter rappresentare pericolo, il Comune deve darne informazione immediata all'Autorità Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

ART. 7

Qualora possa esistere dubbio di decessi per causa delittuosa, il medico necroscopico o il sanitario che ha redatto il certificato di morte deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.365 del c,p. e art.4 del c.p.p.
Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita l'Autorità Sanitaria.
Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui al comma precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

ART. 8

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 09.07.1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Autorità Sanitaria competente.
Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal successivo art.9 e comunque non dopo le 30 ore.

ART. 9

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9.7.1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite nel capo I del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane e che all'Ufficiale di stato civile non siano dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria competente per territorio.
Nei casi previsti dal comma precedente, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Autorità sanitaria territoriale di competenza, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione.

TITOLO3°- RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE

ART. 10

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere e/o resti mortali ovvero ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune che ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Autorità Sanitaria locale competente per territorio.
Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Autorità Sanitaria competente, incarica per l'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Comune ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 del Regio Decreto n.1238 del 9 luglio 1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile.
La medesima autorizzazione (che dovrà essere rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove è avvenuto il ritrovamento) è necessaria per i rinvenimenti contemplati dal precedente art. 10.

TITOLO 4° PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12

In via ordinaria, fino a 24 ore dal momento della morte, nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere tumulato, inumato o cremato.
Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento e nei casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti.

ART. 13

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, il medico necroscopo deve ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore come da cap.II DPR n.285/90, informandone l'Ufficiale di Stato Civile.
Nei casi di morte improvvisa ovvero quando ricorrano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti.

ART. 14

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico nominato dall'Autorità Sanitaria competente (art.18 capo IV, DPR 285/90).

TITOLO 5° – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

ART. 15

Nella camera mortuaria del cimitero possono riceversi e tenersi in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazione inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico.
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per l'eventuale riconoscimento.

ART. 16

Le salme di persone decedute per malattia infettiva diffusiva, trasportate in osservazione nei depositi del cimitero a tanto adibiti, devono essere poste in apposito locale separato.
I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 17

Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, trasportate in osservazione nei depositi a tanto adibiti, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'Autorità Sanitaria competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 185 del 13.1.1964.

TITOLO 6° – TIPO DI FERETRO

ART. 18

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
Il cadavere deve essere vestito o avvolto in un lenzuolo.

ART. 19

Ogni feretro non può contenere che una sola salma.
Soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

ART. 20

eretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno.
spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a 2 cm.
tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura esa.
fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato n idoneo mastice.
coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
e pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collanti di sicura e uratura presa.
er le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.
gni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
ulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data i nascita e di morte del defunto.
ualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo ella duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa etallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il operchio della cassa di legno.
impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del inistero della Sanità, sentito il Consiglio superiore della Sanità.

ART. 21

e salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra i metallo.
a cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere rmeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno trato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre iodegradabile, riconosciuto idoneo.
Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm, Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.
Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

TITOLO 7° TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 22

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso.
Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Il trasporto funebre è a pagamento, salvo i casi contemplati all'art. 4 del presente regolamento.
Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
L'Autorità Sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
Le tariffe sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 23

Per i trasporti funebri a pagamento è dovuto al Comune, da parte dell'impresa funebre, un diritto fisso nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, sia che il trasporto si effettui integralmente sul suo territorio, sia che il trasporto sia in entrata o in uscita da esso.
Gli introiti derivanti dall'applicazione dei diritti fissi hanno natura tributaria, affluiscono in conti di bilancio distinti e sono a destinazione vincolata per la copertura degli oneri sociali derivanti dalla effettuazione dei servizi funebri e necroscopici d'istituto.
L'entità dei diritti fissi deve essere commisurata alla sola copertura degli oneri di cui sopra.
Per servizi funebri e necroscopici d'istituto si intendono i seguenti:

a) Uso del locale di osservazione ed obitorio nei casi stabiliti dal Titolo 3° del presente regolamento;
b) Raccolta e trasporto di salma, a seguito di incidenti sulla spazi pubblici, abbandonata di cui si deve effettuare il riconoscimento o il riscontro diagnostico, da abitazione inadatta;
c) Trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune a favore degli aventi diritto;
d) Attività di polizia mortuaria e di vigilanza sull'attività funebre.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale:

a) I trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.;
b) I trasporti in entrata ed uscita dal Comune di destinazione quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici.

ART. 24

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ART. 25

l'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione comunale, la uale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

ART. 26

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono, ai fini del trasporto, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 27

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità di sosta delle salme in transito.

ART. 28

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane o ceneri entro l'ambito del Comune o fuori di esso, è autorizzato dall'Autorità comunale ove è avvenuto il decesso secondo le prescrizioni che seguono:

a) Al Comune di destinazione viene trasmessa comunicazione rilasciata ai fini della conoscenza del presunto orario di arrivo al Cimitero e della possibilità di accesso.
b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, dovrà essere trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata al trasporto anche a questi comuni.

ART. 29

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati dall'Autorità comunale nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

ART. 30

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.
Nel primo caso si applicano le prescrizioni cui all' art.27 del DPR 285/90.
Nel secondo caso si applicano le prescrizioni cui agli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
In entrambi, nei casi di morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento precitato.

ART. 31

- il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di rlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e tra di tavole di legno massiccio secondo le prescrizioni di cui al precedente art.21.
cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 ı., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
r il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso evisto dall'art.6 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa si direttamente e con idoneo carro funebre, può essere impiegata la sola cassa di legno.

TITOLO 8°- ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ESERCENTI L'ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 32

Per essere accreditati, i soggetti esercenti attività funebre, debbono dimostrare al Comune, che ne autorizza l'esercizio, il possesso dei seguenti requisiti minimi:
disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e della rimessa aventi le caratteristiche di cui all'art.26
) un direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre, e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a due unità per ogni sede.
) disponibilità continuativa nel territorio comunale di una sede ove svolgere la superiore attività;
) garanzie di continuità del servizio;
) pubblicità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, dei prezzi e delle condizioni del servizio.
. Il direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre svolge le funzioni direttive; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza della persona giuridica, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell'espletamento dell'attività funebre; assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività funebre, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore tecnico non siano svolte dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, si applicano gli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile.
3. Costituiscono condizioni ostative al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre:
a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione, o contro il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
b) procedura fallimentare, o di liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142.143 e 144 del R.D. 16 marzo 1942, n.267;

) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del Codice Penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del Codice Penale;
) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
) interdizione di cui all'articolo 32.bis del Codice Penale;
) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32.ter e 32.quater del Codice Penale.
) Le condizioni ostative di cui al comma 4 riguardano il richiedente l'autorizzazione, o il titolare se già rilasciata, nonché le persone conviventi. Nel caso di persone giuridiche le condizioni ostative di cui al comma 4 riguardano i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, 252.
) Le condizioni ostative di cui al comma 4 si estendono al direttore tecnico e, in quanto applicabili, al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

ART. 33

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:
a)- Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie dei defunti, sia presso gli uffici comunali che enti di culto;
b)- Fornire feretri e gli accessori relativi;
c)- Prestare eventuali cure alla salma;
d)- Effettuare il trasporto di salme;
Per l'esercizio di tali attività è necessario che l'impresa di pompe funebri sia in possesso delle relative licenze e, in particolare :
a)- Essere iscritta al registro della Camera di Commercio come "impresa di onoranze e trasporti funebri";
b)- Essere in possesso di "autorizzazione al commercio di bare, casse, contenitori mortuari comunque denominati ed ogni articolo ed arredo funerario direttamente connesso alle onoranze funebri pertinenti al decesso di persone";
c)- Essere in possesso di autorizzazione di polizia rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. per l'esercizio di "agenzia d'affari per disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persona e inerenti le onoranze funebri ed espletamento delle pratiche amministrative inerenti al servizio funebre";
d)- In caso di effettuazione diretta del trasporto di salme, essere intestatari di carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienica, rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente ai sensi dell'art.20 del DPR 10.9.1990, n.285, nonchè del provvedimento dell'Autorità comunale concernente l'individuazione della rimessa del carro funebre, ai sensi del citato DPR 285/90.
Nell'assolvimento delle loro incombenze, le imprese di pompe funebri altresì devono:
1) attenersi a tutte le norme previste dal presente regolamento e alle altre disposizioni di legge in tema di polizia mortuaria e igiene pubblica.
2) essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3) detenere un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, da conservare sul carro perché in ogni suo trasferimento possa essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 34

E' fatto divieto alle imprese:
a)- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
b)- Di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c)- Di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
d)- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine ad onorari o per altro motivo privato;
e)- Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO 9°– RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 35

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati a un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
Eseguito l'accertamento diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ART. 36

I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto stabilito dal D.L. 17/05/1995, n. 230, in quanto applicabile.

ART. 37

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Comune per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.3.
L'autorità comunale provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.1, 7° comma del DPR 285/90.

uando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere itta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie, provato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1256, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'anatomopatologo deve sospendere le perazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO10° - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 38

a consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati a norma dell'articolo 32 del .U. delle legge sulla Istruzione Superiore n.1592 del 31 agosto 1933 all'insegnamento ad alle ıdagini scientifiche, deve avvenire dopo la certificazione dell'accertamento della morte.

.i cadaveri di cui al presente articolo deve essere assicurata una targhetta che rechi annotate le eneralità.

ART. 39

Direttori delle sale anatomiche universitarie e di quelle ospedaliere devono annotare, in apposito egistro, le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma del recedente art.50, indicando specificamente per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che engono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca, ia negli Istituti anatomici che nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri Istituti niversitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli Istituti anatomici e alle Strutture spedaliere.

. prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, evono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità sanitaria competente, semprecché nulla osti a parte degli aventi diritto.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.50, ricomposti per quanto possibile, evono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 40

.'Autorità sanitaria competente, su richiesta dei Direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la onsegna all'Istituto Universitario ovvero alle Struttura ospedaliera di ossa deposte nell'ossario omune del cimitero.

.e ossa elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala natomica che né disporrà a scopo didattico e di studio.

n nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero.

:' vietato il commercio di ossa umane.

TITOLO 11° - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 41

.a disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è quella di cui alla egge n. 578 del 29 dicembre 1993 e del decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 994.

TITOLO 12° – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 42

; autopsie, devono essere eseguite dai medici abilitati all'esercizio professionale.
isultati delle autopsie devono essere comunicati anche al Comune per la rettifica della scheda di orte.
contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale ttifica della precitata scheda.

ART. 43

trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti sotto il controllo ell'autorità sanitaria competente o da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e ossono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
er far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione el Comune che la rilascia previa presentazione di:
) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento ne intende eseguire e del luogo e l'ora in cui si effettuerà;
) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 44

'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma di quanto stabilito dal D.L. 17 marzo 1995, n.230, in quanto applicabile.

ART. 45

l trattamento antiputrefattivo si effettua mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 ecc. formalina F.U. ed è eseguito dal medico responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente e da suo delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui ai precedenti artt.15 e 17.

TITOLO 13° - CAMERA MORTUARIA

ART. 46

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento.
La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
Nel caso in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In tale caso il corpo deve essere posto nelle condizioni di poter assicurare la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 47

.a camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte verso una uperficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
.e pareti di essa, fino all'altezza di mt.2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra ıaturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice o smalto ı da altro materiale facilmente lavabile.
l pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, noltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere ıssicurato anche il facile ed innocuo smaltimento.

TITOLO 14°- SALA AUTOPSIE

ART. 48

Fermo restando le disposizioni di cui all'art.45 del DPR n.285 del 10 settembre 1990, la sala di autopsia ha lo scopo di apprestare i locali ed i mezzi adatti per:
a) autopsie e/o visite esterne dei cadaveri disposte dall'Autorità Giudiziaria;
b) autopsie richieste da privati;
c) riscontri diagnostici per il controllo della diagnosi di morte o per il chiarimento di quesiti chimico-scientifici;
d) trattamento conservativo antiputrefattivo e per il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico.

ART. 49

La sala per le autpopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramica, in marmo, o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di idonea canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART. 50

All'atto della ricezione di un cadavere, che deve essere sempre giustificata da regolare atto dell'Autorità richiedente, devono essere segnati su apposito registro la data, l'ora, il cognome e nome e tutte le altre generalità della persona al quale il cadavere appartiene ed inoltre la provenienza (ospedale, strada ecc. ecc.) e l'Autorità che ne ha richiesto la ricezione. Nel caso che il cadavere appartenga a persona ignota, ciò dovrà essere specificatamente indicato.
Il cadavere dovrà essere mostrato nella apposita sala a coloro che ritengono di poterlo identificare alla presenza dell'A.G. competente; si provvederà a stilare apposito verbale nel caso questo avvenga.
La conservazione del cadavere avrà termine quando l'A.G. ne disporrà l'interro.

ART. 51

Nella manipolazione del cadavere è necessario avere la massima cura perché non si producano lesioni di sorta ad anche perché nulla vada disperso dalle aperture naturali.

Bisogna astenersi da qualsiasi lavaggio anche parziale del cadavere tenuto a disposizione del magistrato e parimenti astenersi dal radergli i capelli ed i peli.

ART. 52

Nel caso il cadavere appartenga ad individuo deceduto a seguito di malattia sospetta di essere contagiosa o a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite e deposto nella apposita sala o, se il caso, nella apposita cella frigorifero.
Nei casi di cadaveri da sottoporre ad autopsia e/o visita esterna e questa è fissata per lo stesso giorno della ricezione, sarà sufficiente depositare il cadavere, fino all'ora stabilita in un ambiente con temperatura tra i 5 ed i 10 gradi.
Se l'operazione è fissata per altro giorno si provvederà a riporlo nella cella frigorifero, fermo restando che sia già trascorso il prescritto periodo di osservazione.
Appena introdotto il cadavere nella cella frigorifero si deve segnare nel registro di cui al successivo art.92, in corrispondenza delle notizie già segnate, il numero della cella occupata.
Fissato il giorno e l'ora dell'autopsia e/o visita esterna, si farà disgelare il cadavere (se conservato in frigo) che verrà deposto sul tavolo anatomico in attesa dell'A.G. e del perito settore.

ART. 53

Nel registro di cui all'art.92 del presente regolamento, si segnerà inoltre, la data e l'ora in cui è stata eseguita l'autopsia e/o visita esterna, l'Autorità che ne ha disposto l'esecuzione, il nome del perito settore, la causa di morte quando la si sia accertata. Si dovrà, inoltre, annotare se è stata richiesta analisi o perizia tossicologica.
Terminata l'autopsia o visita esterna, l'Autorità che l'ha richiesta rilascia per iscritto il provvedimento che dispone per l'interro, mentre il perito settore stila la scheda di morte ISTAT. Di tali provvedimenti si deve menzione nel precisato registro di cui all'art.92 del presente regolamento di P.M.
Nel suddetto registro dovrà essere inoltre annotato il cimitero dove il cadavere sarà seppellito.

TITOLO 15°- OSSARIO COMUNE

ART. 54

All'interno dell'area cimiteriale devono essere predisposti ossari comuni destinati a raccogliere le ossa rinvenute delle esumazioni d'ufficio e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea ermeticamente chiusa con botola movibile, munita all'interno, della scala di discesa.
L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
Per le ossa contenute in ossario comunale il Sindaco può disporre per la cremazione.

TITOLO 16°– FOSSE PER INUMAZIONE

ART. 55

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello di falda freatica.

ART. 56

:ampi d'inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da ıa estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di ıntinuità.

ART. 57

)gni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo ostituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un ıumero progressivo.
;ul cippo, a cura dei soggetti interessati, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e :ognome, della data di nascita e morte del defunto.
;iascuna fossa per inumazione deve essere scavata a non meno di metri 1,5 di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata.

ART. 58

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altro almeno metri 0,50 da ogni lato.
I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere tracciati e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare la acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

ART. 59

Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di età sotto i 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,5. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.1,50 e una larghezza di mt.0,50 e devono distare l'una dall'altra di almeno ml. 0,50 da ogni lato.

TITOLO 17°– OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 60

Le operazioni di polizia mortuaria (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, trasferimento di resti mortali nell'ambito cimiteriale) nelle strutture ed aree direttamente gestite dal Comune sono obbligatoriamente eseguite dal personale comunale, previo pagamento dei diritti di cui alla vigente tariffa.
Nelle aree ovvero strutture gestite da soggetti privati, Confraternite, Associazioni o Enti, le operazioni di polizia mortuaria sono eseguite dal personale comunale previo il pagamento dei diritti di cui alla vigente tariffa.
Restano sempre a carico degli interessati gli interventi edilizi necessari per la tompagnatura dei loculi all'atto dell'utilizzo.

ART. 61

i domanda un servizio qualsiasi attinente materia di Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, nulazione, cremazione, esumazione, traslazione) s'intende agisca a nome e per conto e col eventivo consenso di tutti i cointeressati.

ART. 62

: operazioni di P.M. saranno programmate ed eseguite dal Servizio Comunale seguendo gidamente l'ordine cronologico dell'orario di arrivo delle salme al Cimitero per quanto riguarda .numazione o la tumulazione e quello della data dei tempi di scadenza, fissati dalle Autorità ompetenti, per quanto riguarda la esumazione o la estumulazione rispettivamente negli ambiti ubblici e privati.

ART. 63

'operatore comunale deve controllare i dati contenuti nella boccettina da porre all'interno del eretro in caso di inumazione o tumulazione, ovvero posta all'interno del feretro in caso di sumazione o estumulazione.

ART. 64

Prima dell'inumazione, un'apposita boccettina, recante le generalità del defunto ed il numero l'ordine dei registri cimiteriali nonché la data, deve essere posta all'interno della bara, all'altezza delle spalla del cadavere dall'operatore di Polizia Mortuaria. E' altresì utilizzabile una targhetta metallica apposta sopra il cofano funebre recante le precitate indicazioni.
Sulla fossa d'interro dovrà essere collocato, a cura e spese del concessionario, entro mesi tre dalla data d'interro, una lastra di pietra, di marmo con incisi nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte, nonché la data d'interro.

ART. 65

Le casse per le inumazioni devono corrispondere alle caratteristiche di cui all'art.20 del presente regolamento. Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile e comunque quanto previsto dal punto 2) e 3) dell'articolo 75 del DPR 285/90.

TITOLO 18°– TUMULAZIONE

ART. 66

La tumulazione delle salme può aver luogo, in speciali loculi destinati a tal fine che misurino almeno mt.2,10 X mt.0,80 X mt.0,75.

ART. 67

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
.oculi possono essere a più piani sovrapposti.
el loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassetta per ossa e
:sti mortali, urne cinerarie.
'gni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
a struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia
ostruita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle
trutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni
ı zone sismiche.
.e solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
.e pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai
iquidi ed ai gas e devono essere in grado di mantenere nel tempo tali peculiarità .
. piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la eventuale
:uoriuscita di liquido.
La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata
nella parte esterna.
E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato
vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la
dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 68

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno cm.30, tranne che non s'impieghino lastre
di pietra naturale e compatta unite con malta di cemento, oppure costruzione in cemento armato.
In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a
cm.10 ed inoltre devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a
liquidi e gas.
E' permesso l'utilizzo di loculi prefabbricati purché realizzati in unico getto di cemento armato di
spessore non inferiore a cm.5. Il getto deve essere vibrato e risultare impermeabile ai liquidi ed ai
gas.
L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi, deve essere costituito da un'armatura
verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm.5.
Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno per evitare l'eventuale uscita di liquami.
La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non
inferiore a cm.1,5 sempre intonacati nella parte esterna.
E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a
cm.3, sigillato con cemento ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

TITOLO 19°– CREMAZIONE

ART. 69

Per la costruzione di eventuale crematorio - che dovrà avvenire all'interno del cimitero - e per la
cremazione dei cadaveri si osservano le norme contenute negli artt. 78- 79- 80 e 81 del
Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10.9.1990, n.285.
I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 70

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Autorità comunale sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 64 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto reso nelle forme di legge all'Ufficiale di Stato civile.

ART . 71

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i loro fini quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'Associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione che dovrà attestare che il defunto è rimasto iscritto regolarmente secondo le norme dello Statuto, all'Associazione medesima.

ART. 72

L'autorizzazione di cui al precedente art.70 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

ART. 73

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto.
Inoltre, sull'urna deve essere apposto il numero progressivo delle cremazioni risultante dal registro del cimitero seguito e separato da una sbarretta, dal numero progressivo della cremazione dell'anno del decesso.

ART . 74

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, che, possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.
La dimensione delle urne, tenuto conto che le dimensioni limite delle nicchie cinerarie sono determinate dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 in cm 30 x cm 30 x cm 50, dovranno essere di misura cm 25 x cm 25 x cm 45 o comunque di misura tale da poter essere contenute nelle nicchie cinerarie.

ART. 75

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, fermo restando le autorizzazioni di legge non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle

alme, salvo eventuali indicazioni del l'Autorità sanitaria, nel caso di presenza di nuclidi adioattivi.
Le urne cinerarie possono essere trasportate anche con auto private, purché accompagnate dal verbale di cui al successivo art.117.

ART. 76

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso.
Se l'urna è collocata nel cimitero ove è stata effettuata la cremazione, il secondo esemplare del verbale sarà anch'esso conservato dal conduttore del crematorio.

TITOLO 20° - CINERARIO COMUNALE

ART. 77

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie delle nicchie cinerarie sono indicate all'art.74 del presente regolamento.
Gli ossarietti possono essere usati come nicchie cinerarie allorché la scarsa diffusione della cremazione può consentire di evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

ART. 78

Il cinerario comune, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.
Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un sito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.
Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.
Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune), le ceneri rimarranno in forma indistinta.
Tale forma di sepoltura è gratuita.

TITOLO 21°– ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 79

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il Sindaco, sulla base del parere della competente Autorità Sanitaria locale, in relazione alla condizione del terreno, all'entità e alle cause del fenomeno, potrà disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, biologiche, idrogeologiche del terreno.

ART. 80

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza del periodo d'inumazione di cui al precedente articolo su richiesta dei familiari.
In caso di mancata richiesta da parte delle famiglie, l'esumazione, dopo novanta giorni dalla data di scadenza del periodo di inumazione, viene effettuata d'ufficio ad i resti mortali, ove non sarà richiesta diversa sistemazione, saranno collocati nell'ossario comune.

ART.81

Gli operatori cimiteriali comunali provvedono ad identificare la salma controllando che i dati contenuti nella boccettina collocata all'interno del feretro al momento dell'inumazione corrispondano a quelle del cippo funerario.
Gli operatori cimiteriali comunali provvedono al trasferimento e deposizione dei resti mortali negli appositi loculi destinati ad accoglierli.
L'esumazione d'ufficio si esegue gratuitamente, seguendo l'ordine cronologico di scadenza delle sepolture e, sempre trascorsi novanta giorni dal regolare periodo d'inumazione.

ART. 82

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione comunale, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario o di vigilanza e ispezione incaricato dall'Autorità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 83

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a)-nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
b)-quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 84

Le estumulazioni ordinarie in generale sono consentite trascorso un periodo di anni 30.
Le ossa che si rinvengono in occasione delle estumulazioni ordinarie di salme poste in loculi comunali devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario individuali di dimensioni: cm 30 X cm 30 X cm 70 o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in apposite cassette ossario.

ll'estumulazione di cui sopra sarà data notizia, almeno un mese prima, a cura dell'Autorità munale e su segnalazione del custode, ai familiari per l'eventuale domanda di cui al comma ecedente.
estumulazioni devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia e, per elle straordinarie, anche di personale sanitario o di vigilanza e ispezione incaricato dall'Autorità nitaria competente.
r le salme estumulate, trascorso il periodo ordinario di anni 30 e per cui non viene riscontrata la mpleta scheletrizzazione del cadavere, le stesse dovranno essere inumate per un periodo di anni 5, po che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura per consentire la ripresa del ocesso di mineralizzazione del cadavere.

ART. 85

l di fuori dei casi contemplati dal precedente articolo, le salme possono essere estumulate in via raordinaria, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, per ordine ell'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per trasportarle in altre sepolture, e ıfine per cremarle.
ualora la predetta Autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente onsentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente egolamento.

ART. 86

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della originaria umulazione.
Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

ART. 87

I materiali di risulta delle operazioni di esumazione e/o estumulazione vanno raccolti e distrutti in appositi impianti d'incenerimento siti all'interno del cimitero.
In mancanza di tali impianti dovranno essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dal regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, approvato con DM n. 219 del 26.06.2000.

ART. 88

Gli oggetti di valore che potessero essere rinvenuti all'atto dell'esumazione e/o estumulazione, devono essere consegnati alla famiglia e ove questa sia irreperibile diventano proprietà comunale secondo le norme del codice civile.

ART. 89

E' consentito, previo il pagamento dei diritti vigenti all'atto dell'operazione di Polizia Mortuaria, il trasferimento di resti mortali all'interno ed all'esterno del cimitero.

TITOLO 22° - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. 90

l cimitero comunale devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :
I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
I cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.9;
- I resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 91

tutta l'estensione del cimitero è vietata da parte di privati la coltivazione di piante che non siano mplici arbusti sempre verdi ammessi sulle tombe individuali ad inumazione.
lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni che nelle tombe private, di tenere on speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però per il tempo o le ıtemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode tirarli, previo avviso agli interessati, per essere distrutti o riusati, se non fossero ritirati o riparati alle famiglie interessate entro un mese.

TITOLO 23° - CUSTODE NECROFORO E RISPETTIVE ATTRIBUZIONI

ART. 92

Presso l'Ufficio del Custode deve essere a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10.9.90 perché possa essere permesso agli addetti fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio stabilito dall'Amministrazione Comunale:
a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
b) Copia del presente regolamento e delle disposizioni funzionali in materia di Polizia Mortuaria;
c) Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art.54 del DPR 10.9.1990, n.285).
d) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e in quello successivo.

ART. 93

Il custode del cimitero, come tale è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri.
Il custode del cimitero deve:
a) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.
b) dare la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà omunale;
) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, eccetera.
) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
) vietare qualsiasi lavoro o intervento sulle tombe senza la preventiva autorizzazione scritta e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità e i progetti approvati;
) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
n) denunciare alle competenti Autorità qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero;
) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso;
) provvedere alla consegna, ad ogni fine anno, di un esemplare dei registri di cui sopra, all'archivio comunale rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
p) registrare qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
q) avvertire l'Autorità sanitaria locale per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà.

ART. 94

Il necroforo, oltre a coadiuvare il custode nelle operazioni di cui all'articolo precedente, adempirà ai seguenti servizi principali:
a)- L'escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
b)- Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
c)- Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa;
d)- Provvedere alle operazioni di pulizia di tutto il cimitero e alla cura delle piante e dei fiori nelle zone pertinenti;
e)- Provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro;

ART. 95

Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
In servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.
E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. E' parimenti vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.
Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

TITOLO 24°– DIRITTO D'USO - ESTENSIONE DEL DIRITTO D'USO

ART. 96

diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni maniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
›n la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che n è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione ;tamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
diritto d'uso dei manufatti funebri comunali o privati costruiti su suolo in concessione, s'intende teso oltre al concessionario, al coniuge agli ascendenti e discendenti in linea retta dello stesso nza distinzioni di sesso fino al completamento del sepolcro.
deroga a quanto sopra il concessionario della tomba di famiglia, può riservare l'entrata in essa clusivamente alle persone che egli avrà determinato all'atto della concessione.

ART. 97

'introduzione di salme o resti mortali di persone, contemplate o meno nel precedente articolo, è ıbordinata al consenso del concessionario ed al pagamento al Comune del relativo diritto di cui lla tariffa vigente al momento della richiesta dell'introduzione.
ı caso di decesso del concessionario, l'introduzione dello stesso nel sepolcro deve essere utorizzata da tutti eredi o aventi causa.

ART. 98

l Comune su richiesta autorizzata dal concessionario, consente all'estensione del diritto d'uso di ıree cimiteriali per l'edilizia funebre a più persone; in tal caso, il primo indicato sulla richiesta di :oncessione dovrà versare l'importo del suolo per intero mentre ognuno degli altri soggetti, staurandosi in capo a ciascuno di essi un diritto d'uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione, dovrà versare un importo pari ai 4/5 del prezzo del suolo calcolato in base alla tariffa vigente all'atto dell'approvazione della delibera da parte dell'Amministrazione.
La normativa da rispettare è quella prevista dal regolamento Nazionale di P.M. reso esecutivo con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
Le concessioni, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale e previo il pagamento del 80% della tariffa per la concessione determinata all'atto del rinnovo.
Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

TITOLO 25° - SEPOLTURE PRIVATE

ART. 99

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:
a) tumuli a cielo scoperto;

b) aree per mausoleo di famiglia;
c) aree per cappelle di famiglia;
d) aree per confraternite, associazioni o simili;
e) loculi comunali;
f) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali;
g) nicchie cinerarie per la raccolta di ceneri individuali.

ART.100

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda all'Autorità comunale, indicando il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta viene provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario. Alle richieste di concessioni riguardanti tombe di famiglia deve essere allegata dichiarazione, redatta nelle forme di legge, dalla quale risulti che né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare così come composto nell'ultimo decennio, sono titolari di altre concessioni cimiteriali comunali.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni previste dal presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda medesima.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono state destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. In via eccezionale, l'Autorità comunale può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:
   a) di persone anziane che dimostrino avere superato il sessantesimo anno di età.
   b) di chi richieda la concessione, in occasione della sepoltura del defunto in loculo comunale, di altro loculo limitrofo per ivi accogliere il coniuge o parente di 1^grado del predetto defunto.
5. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento. O NEL CASO IN CUI LA SALMA VIENE TRASFERITA IN ALTRA SEPOLTURA
6. La decadenza della concessione, per i casi di cui alla precedente lettera a), è esclusa allorché l'utilizzazione della sepoltura individuale non avviene entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata rilasciata; pertanto la decorrenza dei termini di validità della predetta concessione ha inizio dalla data di effettivo utilizzo del sepolcro.
7. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 101

Le concessioni di terreno cimiteriale per:
1) mausolei privati hanno la durata di 60 anni. Il termine decorre dalla data della concessione;
2) cappelle di famiglia hanno la durata di 60 anni. Il termine decorre dalla data della concessione;
3) confraternite o associazioni hanno la durata di 90 anni. Il termine decorre dalla data della concessione;

Le concessioni di loculi comunali hanno la durata di 40 anni. Per le modalità di decorrenza dei termini di validità della relativa concessione si fa riferimento al punto 6. del precedente articolo.

concessioni di cellette ossario individuali per la raccolta, in apposite cassette, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni hanno durata di 60 anni dalla data di utilizzo.
Uso temporaneo di cellette individuali per la conservazione di urne cinerarie ha la durata di 60 anni dalla data di utilizzo;

ART. 102

Atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura.
Le confraternite sono tenute a trasmettere all'Ufficio Servizi cimiteriali un elenco nominativo per ordine alfabetico, di tutti i soci che lo compongono, giusto il modello stesso dall'ufficio indicato; al predetto ufficio dovranno essere immediatamente comunicate tutte le variazioni e le aggiunte che si verificheranno.

ART. 103

Tutte le concessioni per sepolture private di cui al presente regolamento possono essere rinnovate, con decorrenza dalla data del contratto e previo il pagamento della tariffa prevista dalla tabella B allegata al presente regolamento.
Il Comune provvederà a segnalare al concessionario la scadenza della concessione, che potrà essere rinnovata solo dopo la scadenza medesima.
Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, la segnalazione verrà eseguita mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero.
Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

ART. 104

Per le sepolture di famiglia o per collettività la concessione decade di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, quando la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro due anni dalla data di rilascio della cocessione edilizia, salvo proroga concessa dal Dirigente del servizio per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.
L'avvenuta decadenza sarà notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, secondo le norme previste dal Codice di procedura civile.

ART.105

In ogni caso di decadenza o scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area e/o quant'altro concesso in uso tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc.., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del Codice Civile.
E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune ed in tale caso sono validi gli effetti di cui al precedente paragrafo.

ART.106

.a manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o ıstallate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata ıdispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART.107

Iel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune uò provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della amiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART.108

.e concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte egli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui al precedente articolo.
.a revoca è disposta con determinazione del dirigente del servizio notificata agli interessati a mezzo i messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
)el provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la .urata di sei mesi.
Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione ell'avviso per presentare eventuali opposizioni.
'rascorsi i termini di cui al precedente paragrafo senza che siano state presentate opposizioni, 'Autorità comunale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei eretri e per la conseguente collocazione dei resti mortali, secondo le norme previste dal presente egolamento.

ART.109

l regime della perpetuità delle concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del)PR 803/75, si intende abrogato dal precitato DPR 803/75 che ha introdotto all'art. 91 il principio lella temporaneità delle concessioni (principio ribadito anche dal vigente DPR 285/90).
Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto ıell'art.98 del DPR 285/90.

TITOLO 26°- DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI FUNEBRI

ART. 110

Nella scelta dei concessionari di suolo cimiteriale, l'Amministrazione Comunale è tenuta a seguire igoroso criterio cronologico da desumere dalla data di presentazione dell'istanza di richiesta e dal ıumero di protocollo indicato dall'Ufficio Protocollo Generale.
.'attribuzione del suolo avviene tramite sorteggio.

ART. 111

richiedente deve prendere visione del suolo assegnatogli entro 30 giorni dalla data di ricezione ell'invito da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, da notificare a mezzo di messo comunale o accomandata a.r., e sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione provvedendo a effettuare el contesto, a titolo di deposito cauzionale, il versamento di un importo equivalente ad un terzo ell'intera spesa occorrente per l'ottenimento in concessione del suolo anzidetto.
Qualora l'aspirante concessionario non provvede a quanto sopra nel termine stabilito sarà onsiderato rinunciatario.

ART. 112

L'importo a saldo del suolo, ad intervenuta esecutività dell'Atto amministrativo occorrente, deve ssere versato entro **novanta giorni** dalla data di notifica dell'invito da parte dell'Ufficio preposto a farsi a mezzo messo comunale ovvero raccomandata a.r..
Il mancato pagamento del suolo nel termine temporale anzidetto è da ritenersi a tutti gli effetti atto i espressa rinuncia, che comporterà la revoca della concessione; in tal caso l'ufficio Servizi Cimiteriali predisporrà gli atti conseguenti per la revoca della concessione e la contestuale iassegnazione del suolo ad altri aspiranti.

ART. 113

Entro **novanta** giorni dal pagamento del corrispettivo totale dovuto, il concessionario deve presentare all'ufficio Servizi Cimiteriali a mezzo dell'ufficio Protocollo Generale del Comune, richiesta per ottenere il rilascio della concessione edilizia, corredata da **tre copie** del progetto da realizzare firmate dal richiedente e dal tecnico progettista.

ART. 114

Acquisiti i necessari pareri di polizia mortuaria e sanitario ed accertato l'avvenuto versamento del deposito cauzionale, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede al rilascio dell'atto concessorio, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione ove dovuto.

ART. 115

Nel caso di mancata presentazione della richiesta di concessione edilizia nel termine anzidetto, la concessione del suolo sarà revocata ed il Comune incamererà, quale penale per il subito vincolo, l'intero importo del deposito cauzionale.

ART. 116

Il concessionario deve realizzare il manufatto funebre nei termini espressamente indicati dal contratto, compreso eventuali proroghe (la cui durata massima può essere di mesi sei) concesse. Nel predetto termine, ovvero a fine lavori, il concessionario deve presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, a mezzo del Protocollo Generale del Comune, istanza per richiedere il collaudo tecnico dell'opera realizzata.

ART. 117

La mancata realizzazione del manufatto funebre nei termini fissati dagli organi competenti della Pubblica Amministrazione, compreso eventuali proroghe concesse, da rilevarsi dalla data della richiesta di collaudo tecnico da parte del Comune prodotta dal concessionario, comporta la revoca della concessione del suolo e l'acquisizione, da parte del Comune, degli importi a qualsiasi titolo versati, nonché delle opere edilizie eventualmente realizzate.

ART. 118

Nel caso di suolo su cui insista un opera già parzialmente realizzata ed acquisita dal Comune, come previsto al precedente art.117, lo stesso sarà posto in concessione computando nel prezzo il valore delle opere così come stimato dal servizio Edilizia Cimiteriale, con libera accettazione scorrendo la graduatoria degli aspiranti concessionari.
In caso di rifiuto resta valido il diritto del richiedente di avere in concessione un suolo, libero da opere funebri.

ART. 119

In presenza di difformità rispetto al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Comunale, dovrà attivarsi d'ufficio la procedura prevista in materia della vigente normativa di legge.

TITOLO 27°- REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

ART.120

Per l'eventuale previsione di reparti speciali e separati si applicano le disposizioni previste dall'art.100 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285.

TITOLO 28°- POLIZIA INTERNA CIMITERO

ART. 121

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:
a) Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) Introdurre biciclette, animali, cose irriverenti;
c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
d) Buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
e) Portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
f) Calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli;
g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
h) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
i) Chiedere elemosina;
l) Improvvisare attività non autorizzata di vendita in loco e nelle immediate adiacenze di oggetti e prodotti in genere;

n) Improvvisare attività di servizio non autorizzato per parcheggio auto in loco e nelle immediate adiacenze;
a) Assistere alla esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
Si applicano, da parte del personale addetto, le sanzioni previste dal successivo art. 130.

ART.122

E' vietato l'ingresso nei cimiteri:
a) Ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
c) Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
d) A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.123

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 124

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero.
L'Autorità comunale può autorizzare altresì la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero, previa la fissazione dei percorsi e degli orari.
Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, al fine di portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 125

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, dei barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si disporrà la rimozione.

ART. 126

Le strade interne del cimitero, i viali e gli altri spazi fra le sepolture dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro rifiuto o impedimento.

ART. 127

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, manutenzioni - i concessionari dovranno ottenere le preventiva approvazione del progetto relativo e il rilascio di apposito permesso.
I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza delle prescrizioni impartite con l'apposito permesso.
Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
Durante l'esecuzione dei lavori privati si dovrà procedere alla recinzione degli spazi assegnati.
E' vietato occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione.
I materiali di scavo, di demolizione devono essere di volta in volta, a cura del costruttore, trasportati alla pubblica discarica.

ART. 128

I giorni e l'orario durante i quali possono essere eseguiti lavori sono fissati dal Comune con apposita ordinanza, affissa agli ingressi del cimitero.

ART.129

L'Amministrazione Comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi accordati e le prescrizioni del presente regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Dirigente del servizio.

TITOLO 29° - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 130

Il personale addetto al cimitero è quello risultante dalla dotazione organica del Comune.
Esso dipende, fatta salva la competenza dell'Autorità Sanitaria locale, dal Dirigente dell'Ufficio Sevizi Cimiteriali.
Il personale del cimitero, in relazione ad esigenze di servizio, può essere adibito nei limiti propri della fascia funzionale di appartenenza per più funzioni su disposizione del Dirigente dell'Ufficio Sevizi Cimiteriali.

TITOLO 30° - SANZIONI

ART.131

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è assoggettata a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, e s.m.i.

TITOLO 31° – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 132

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt.2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scavo, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di permeabilità all'acqua in modo da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
Tali condizioni possono essere realizzate artificialmente con riporto di terreni estranei.

ART. 133

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di mt.0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 134

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi d'inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni ordinarie per le quali è necessario procedere all'inumazione così come disposto dall'art. 84 del presento regolamento.

ART. 135

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati manufatti secondo le norme e condizioni specificate nel titolo 23° del presente regolamento locale di Polizia Mortuaria.

TITOLO 32° – DISCIPLINA PROCEDIMENTO TECNICO PER LE COSTRUZIONI NELLE AREE CIMITERIALI

ART. 136

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.

ART. 137

Il concessionario è responsabile del consolidamento statico delle aree allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

ART. 138

Il concessionario è tenuto a manutendere il manufatto costruito o la cui costruzione è stata sospesa per qualunque causa nonché le aree immediatamente adiacenti l'insediamento.

ART. 139

La decadenza della concessione edilizia è determinata da:
1 - eventuali varianti della superficie utile poste in essere e non autorizzate.
2 - per opere eseguite in difformità alla concessione edilizia.

3 - per affidamento dell'appalto della costruzione del manufatto a ditta non regolarmente iscritta all'ANC o quantomeno alla CCIAA almeno da un biennio i cui operai esecutori della costruzione devono figurare nei relativi libri paga e matricola da un periodo non inferiore al biennio.

ART. 140

Tutte le nuove costruzioni devono essere conformi alle norme di edilizia in zona sismica ed ottemperanti dei dispositivi di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983 n.9, nonché agli artt. 17 - 18 e 28 della legge n.64 del 2 febbraio 1974 mediante deposito degli atti tecnici agli uffici del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori.
Il concessionario comunicherà al Servizio Edilizia Cimiteriale, gli estremi dell'avvenuto deposito.

ART. 141

Le concessioni per la realizzazione di nuove cappelle private, di confraternite, di edicole funerarie con spazi comunque coperti, sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dalla tabella A allegata; sono esclusi dal pagamento dei predetti oneri i concessionari di tombe all'aperto, tumuli, nicchie, etc.
In caso di annullamento della concessione edilizia il Comune incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché la proprietà delle opere realizzate.

ART. 142

Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione da parte del responsabile del servizio, previo rilascio dell'atto autorizzatorio.

ART. 143

Il concessionario è tenuto a rispettare il DPR n.384 del 24 aprile 1978 in materia di barriere architettoniche.

ART. 144

Sono a carico del concessionario tutte le spese ed oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.
Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.

ART. 145

L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare al concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo insindacabile giudizio; in caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale può comminare multe fino a lire 100.000 al giorno, riservandosi comunque di procedere, in caso di particolare gravità, anche alla revoca della concessione edilizia.
L'Amministrazione si riserva altresì di abbattere le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità previo preavviso di giorni 20 al concessionario.

TITOLO 33° – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 146

Nell'esecuzione dei lavori ed in particolare modo negli scavi, i concessionari devono usare la massima diligenza e cura.
Nei cimiteri non si può spegnere calce viva per costruzioni private, ma deve introdursi calce spenta.

ART. 147

L'introduzione e l'asportazione di materiali di ogni natura occorrenti per le costruzioni nel cimitero, nonché l'esecuzione dei lavori, può aver luogo solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dall'Autorità comunale che, in particolari occasioni potrà impedirli del tutto.

ART. 148

E' vietato scaricare nel cimitero la terra risultante da scavi di fondazioni, le macerie di demolizioni ed i residui tutti delle costruzioni.

ART. 149

Per la riedificazione dell'opera funebre la procedura tecnica è quella prevista per la costruzione di nuovi manufatti funebri.

ART. 150

Le istanze per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria devono essere inoltrate dal concessionario, eredi o aventi causa al Servizio Cimiteri e devono essere corredate da relazione asseverata secondo lo schema tipo che fornirà il medesimo ufficio.

ART. 151

Qualora per le nicchie la mancanza di manutenzione determini solo la caduta del marmo di chiusura, il Comune provvede a proprie spese alla tompagnatura, allo scopo di non lasciare in mostra gli avanzi mortali, dando nello tempo avviso al concessionario o a suoi eredi ovvero aventi causa della eseguita chiusura provvisoria, perché provveda al ripristino.
I concessionari non potranno più usare detti loculi tompagnati se prima non rimborsino al Comune la spesa sostenuta per la tompagnatura aumentata del 20% annuo quale penale e, non curino di rimettere il loculo nella pristina condizione di decenza.
Trascorso un quinquennio, senza che tale ripristino sia avvenuto, sia perché il concessionario non abbia ottemperato all'invito, sia perché il concessionario sia risultato irreperibile, la concessione s'intenderà decaduta a la nicchia resterà retrocessa al Comune senza alcun diritto di rimborso sul prezzo pagato dal concessionario, suoi eredi ovvero aventi causa.

DELIBERA DI C.C N.26 DEL 06-03-2002
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA

MODIFICA ART. 155
" " ART. 158 ALLEGATO "B" PUNTO-7-8-9

ART. 152

Nel caso di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria senza la prescritta comunicazione ed autorizzazione, sarà applicata a carico del concessionario una penale di lire 500.000.

TITOLO 34° - RETROCESSIONE DI AREE E DI LOCULI AL COMUNE

ART. 153

E' inibita su richiesta la concessione diretta tra privati di aree concesse dal Comune sulle quali non esista alcuna costruzione.

ART. 154

Il Comune, su richiesta dei concessionari eredi o aventi causa, può accettare la retrocessione di manufatti comunali, rimborsando unicamente i due terzi del prezzo a suo tempo pagato per la cessione in uso del suolo comunale. I manufatti debbono essere liberi da avanzi mortali.

ART. 155

Per i loculi comunali è vietata concessione diretta fra privati, QUALORA SI RENDERANNO LIBERI A SEGUITO DI ESUMAZIONI TORNERANNO DI PROPRIETA' DELL'ENTE.

TITOLO 35°– GIARDINAGGIO E NETTEZZA

ART. 156

Nel cimitero comunale l'Amministrazione provvede al servizio di giardinaggio nonché alla cura, sistemazione e rinnovo del patrimonio arboreo, al servizio di nettezza nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO 36°- ORDINAMENTO DEL CIMITERO

ART. 157

Il servizio del cimitero comunale e la vigilanza di polizia mortuaria da esercitarsi sono affidati all'Ufficio Servizi Cimiteriali, il quale assolve tale incarico in conformità alle disposizioni del presente regolamento e a mezzo di un responsabile appositamente nominato.

ART. 158

Tutto il servizio cimiteriale è soggetto all'osservanza del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, reso esecutivo col DPR 285 del 10 settembre 1990.

TITOLO 37° - PRINCIPI PER L'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE CIMITERIALI

ART. 159

Ogni tariffa, diritto, somma da incamerare a qualsiasi titolo nelle casse comunali varia ogni anno in relazione alle variazione ISTAT dei prezzi al consumo previa determinazione del dirigente.

TITOLO 38° - ESECUTIVITA'

ART. 160

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge; copia di esso, o un suo estratto, sarà a disposizione del pubblico presso i locali ad uso del custode del cimitero.
Lo stesso abroga qualsiasi precedente disposizione comunale in materia; per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al DPR 10.9.1990, n.285, al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad ogni altra norma vigente.

ALLEGATO "A"

LA PRESENTE TABELLA CONVERTE IN Euro TUTTE LE TARIFFE CIMITERIALI APPROVATE CO LA DELIBERA DI C.C. del 26.03.2002 n° 26.

TABELLA A.

TARIFFA DIRITTI FISSI COMUNALI

a) - £. 30.000 Diritto fisso per trasporto su strada di feretro proveniente da o destinato ad altro comune o all'estero; EURO 15,49.

TARIFFE SERVIZI SPECIALI.

1) Tumulazione	£. 50.000 =Euro 25,82
3) Esumazione straordinaria	£. 50.000 =Euro 25,82
4) Estumulazione ordinaria	£. 50.000 =Euro 25,82
5) Estumulazione straordinaria	£. 100.000 =Euro 51,64
6) Traslazione di salme da un sito ad un altro del cimitero	£. 50.000 =Euro 25,82
7) Trasferimento di resti all'interno o all'esterno del cimitero	£. 50.000 =Euro 25,82

TABELLA B.

TARIFFE CONCESSIONI.

1) £. 150.000 al mq per concessione di campi privati per inumazioni. =a Euro 77,46
2) £. 120.000 al mq (pari 80% della tariffa base vigente) per rinnovo di concessione di campi privati per inumazioni. = a Euro 62,00
3) £. 225.000 al mq per concessione di aree mausolei o per cappelle gentilizie private.= A Euro 116,20
4) £. 180.000 al mq (pari 80% della tariffa base vigente) per rinnovo di concessione di aree per mausolei o per cappelle gentilizie private.= a Euro 92,96
5) £. 100.000 al mq per concessione ad associazioni, circoli, confraternite o simili, di aree per costruzione di sepolcreti a sistema di tumulazione collettiva.= a Euro 51,64
6) £. 80.000 al mq (pari 80% della tariffa base vigente) per rinnovo di concessione, ad associazioni, circoli, confraternite o simili, di aree destinate a sepolcreti a sistema di tumulazione collettiva. = a Euro 41,31
7) £. 2.200.000 per concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) nella 1° e 2° fila inferiore. = a Euro 1136,20
8) £. 2.000.000 per concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) nella 3° fila = a Euro1032,91 superiore.
9) £. 1.800.000 per concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) nella 4° fila superiore.= a Euro 929,62
10) £. 250.000 per concessione di loculo per tumulazione di persone estranee in monumenti di privati=a Euro 129,11
11) £. 180.000 al mq (pari 4/5 della tariffa base vigente) per estensione diritto d'uso di lotti cimiteriali,=a Euro 92,96 destinati a mausolei o cappelle gentilizie, a più persone.
12) £. 200.000 per concessione o rinnovo di concessione di celletta ossario. = a Euro 103,29
13) £. 200.000 concessione o rinnovo di concessione di celletta cineraria. = a Euro 103,29

Le tariffe di concessione di cui alla presente tabella non sono comprensive dei diritti di registrazione, i quali dovranno essere versati nella misura prevista all'atto della stipula della concessione medesima.

MODIFICA DEI PUNTI 7-8-9, COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
PUNTO 7 - AUMENTARE DEL 15% RIFERENDOSI AL COSTO DI REALIZZO
PUNTO 8 - COSTO DI REALIZZO
PUNTO 9 - DIMINUIRE DEL 15% IN BASE AL COSTO DI REALIZZO

ALLEGATO "A"

TABELLA A.

TARIFFA DIRITTI FISSI COMUNALI

a) - £. 30.000 Diritto fisso per trasporto su strada di feretro proveniente da o destinato ad altro comune o all'estero;

TARIFFE SERVIZI SPECIALI.

1) Tumulazione	£. 50.000
3) Esumazione straordinaria	£. 50.000
4) Estumulazione ordinaria	£. 50.000
5) Estumulazione straordinaria	£. 100.000
6) Traslazione di salme da un sito ad un altro del cimitero	£. 50.000
7) Trasferimento di resti all'interno o all'esterno del cimitero	£. 50.000

TABELLA B.

TARIFFE CONCESSIONI.

1) £. 150.000 al mq per concessione di campi privati per inumazioni.
2) £. 120.000 al mq (pari 80% della tariffa base vigente) per rinnovo di concessione di campi privati per inumazioni.
3) £. 225.000 al mq per concessione di aree mausolei o per cappelle gentilizie private.
4) £. 180.000 al mq (pari 80% della tariffa base vigente) per rinnovo di concessione di aree per mausolei o per cappelle gentilizie private.
5) £. 100.000 al mq per concessione ad associazioni, circoli, confraternite o simili, di aree per costruzione di sepolcreti a sistema di tumulazione collettiva.
6) £. 80.000 al mq (pari 80% della tariffa base vigente) per rinnovo di concessione, ad associazioni, circoli, confraternite o simili, di aree destinate a sepolcreti a sistema di tumulazione collettiva.
7) £. 2.200.000 per concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) nella 1° e 2° fila inferiore.
8) £. 2.000.000 per concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) nella 3° fila superiore.
9) £. 1.800.000 per concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi) nella 4° fila superiore.
10) £. 250.000 per concessione di loculo per tumulazione di persone estranee in monumenti di privati
11) £. 180.000 al mq (pari 4/5 della tariffa base vigente) per estensione diritto d'uso di lotti cimiteriali, destinati a mausolei o cappelle gentilizie, a più persone.
12) £. 200.000 per concessione o rinnovo di concessione di celletta ossario.
13) £. 200.000 concessione o rinnovo di concessione di celletta cineraria.

Le tariffe di concessione di cui alla presente tabella non sono comprensive dei diritti di registrazione, i quali dovranno essere versati nella misura prevista all'atto della stipula della concessione medesima.

TABELLA C.

TARIFFE SANZIONI

€ 5,16

£. 10.000 al giorno di multa per mancata esecuzione di opera di manutenzione straordinaria e/o ordinaria disposta dall'Amministrazione Comunale;

£. 500.000 per opere di manutenzione ordinaria eseguite in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione; = € 258,29